

CAMERA DEI DEPUTATI N. 159

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 24 luglio 1958 (Stampati n. 19 e n. 19-bis)*PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 luglio 1958***N. B. — Le modifiche apportate al disegno di legge e ai capitoli dello stato di previsione con Nota di variazioni (19-bis) sono riportate nello stampato n. 159-bis.**

NOTA PRELIMINARE

ONOREVOLI DEPUTATI! — Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1958-59, presenta spese effettive per milioni 151.527,1 e spese per movimento di capitali per milioni 13.457,4.

Tali previsioni poste a raffronto con quelle iniziali del precedente esercizio si riassumono come appresso:

	Previsioni 1957-58	Previsioni 1958-59	Differenze
Spese effettive:		(milioni di lire)	
Ordinarie	127.323,8	126.187,4	— 1.136,4
Straordinarie.	30.360,1	25.339,7	— 5.020,4
	<u>157.683,9</u>	<u>151.527,1</u>	— 6.156,8
Spese per movimento di capitali.	910,4	13.457,4	+ 12.547,0
Totali	<u>158.594,3</u>	<u>164.984,5</u>	+ 6.390,2

Va, peraltro, posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero, sono stati accantonati nell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro milioni 16.579,1 per la parte effettiva, di modo che, complessivamente, le spese di pertinenza del Ministero dell'interno ammontano, in sostanza, a milioni 168.106,2 per la parte effettiva ed a milioni 13.457,4 per il movimento di capitali, oltre ad una aliquota dei fondi occorrenti per la revisione del trattamento di quiescenza al personale statale e per l'adeguamento dell'indennità di alloggio ai componenti il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, accantonati nello stesso fondo speciale.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese effettive considerate nello stato di previsione, concernono per milioni 109.821,7 oneri di carattere generale per il funzionamento dei vari servizi dell'Amministrazione, per milioni 39.536,2 interventi nel settore dell'assistenza pubblica e per milioni 2.169,2 altre spese diverse.

Tra gli oneri di carattere generale, nell'indicato importo di milioni 109.821,7, vanno segnalate, tra l'altro, le spese per il personale in attività di servizio (milioni 76.684,2), quelle per il debito vitalizio e trattamenti similari (milioni 12.737,1), quelle per i servizi vari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (milioni 18.488,5); tra gli interventi di carattere assistenziale, nell'indicato importo di milioni 39.536,2, gli assegni e i sussidi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (milioni 2.990), le somme da erogare per integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (milioni 13.600), l'assistenza ai minori bisognosi (milioni 5.700) il mantenimento dei Centri di raccolta profughi (milioni 1.500), sussidi in denaro e maggiorazione del trattamento assistenziale a favore delle categorie assistibili (milioni 7.750), contributi per l'Opera nazionale ciechi civili, l'Ente nazionale sordomuti, per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per causa di servizio (milioni 5.225), ed altre varie (milioni 2.771,2); tra le spese diverse il concorso nelle spese per i servizi antincendi nei porti.

Nel seguente prospetto si riportano i dati dello stato di previsione quali risultano distintamente per ciascun degli anzi illustrati gruppi di oneri e per le singole rubriche del bilancio:

	ONERI DI CARATTERE GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI SERVIZI		Interventi di carattere assistenziale	Spese diverse	TOTALE
	Spese per il personale	Spese per i servizi			
(milioni di lire)					
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE					
Spese generali	17.824,4	1.416,8	»	»	19.241,2
Debito vitalizio	12.737,1	»	»	»	12.737,1
Spese per l'Amministrazione civile . . .	17,9	230,0	»	»	247,9
Spese per i servizi degli Archivi di Stato	»	82,0	»	»	82,0
Spese per la sicurezza pubblica	58.558,0	18.176,5	»	»	76.734,5
Spese per gli Affari di culto	3,9	82,8	»	»	86,7
Spese per i servizi antincendi	»	»	»	1.500,0	1.500,0
Spese per l'assistenza pubblica	»	»	15.558,0	»	15.558,0
	89.141,3	19.988,1	15.558,0	1.500,0	126.187,4
SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
Spese generali	»	19,2	»	»	19,2
Spese per l'Amministrazione civile . . .	95,0	3,6	4,0	325,0	427,6
Spese per i servizi degli Archivi di Stato	»	5,0	»	»	5,0
Spese per la sicurezza pubblica	»	312,0	»	»	312,0
Spese per gli Affari di culto	»	7,5	»	»	7,5
Spese per l'attuazione dei provvedimenti	185,0	65,0	»	»	250,0
Spese per l'assistenza pubblica	»	»	23.974,2	344,2	24.318,4
	280,0	412,3	23.978,2	669,2	25.339,7
Totale spese effettive	89.421,3	20.400,4	39.536,2	2.169,2	151.527,1

Illustrate come sopra le più rilevanti voci di spesa, si espongono qui di seguito, sempre per la parte effettiva, le principali cause che hanno determinato il minore onere netto di milioni 6.156,8 rispetto alle previsioni del precedente esercizio finanziario.

Detto minore onere è determinato dalla differenza tra la maggiore somma di milioni 2.079 derivante dall'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi o dalla incidenza di leggi preesistenti e la minore somma di milioni 8.235,8 prevista in relazione alle esigenze (milioni 8.226,3) e dal trasporto di fondi ad altri stati di previsione (milioni 9,5).

Le spese di personale presentano una diminuzione di milioni 1.804,9 derivante dalla differenza fra la maggiore spesa di milioni 1.163,0 per effetto di provvedimenti legislativi: legge 11 luglio 1956, n. 734, recante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale (milioni 750,0); legge 25 novembre 1957, n. 1138, concernente l'adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza (milioni 228,0); decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la sistemazione del personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa (milioni 185,0) e la minore spesa prevista in relazione alle esigenze (milioni 2.958,4) e per trasferimento di unità di personale ad altre Amministrazioni (milioni 9,5).

La diminuzione nelle spese per i servizi (milioni 4.351,9) è determinata dalla differenza tra la maggiore somma di milioni 916 -, derivante dall'applicazione della legge 1° maggio 1955, n. 368, concernente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (milioni 361 -); della legge 17 aprile 1957, n. 247, riguardante l'aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale sordomuti (milioni 375 -); del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la sistemazione del personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa (milioni 65 -) e dell'articolo 8 della legge di approvazione del presente stato di previsione che autorizza la maggiore somma di milioni 115 a favore della Croce Rossa Italiana e la minore somma di milioni 5.267,9 per variazioni nette intese a commisurare gli stanziamenti per il nuovo esercizio alle previste occorrenze.

Esposto quanto sopra sulle spese effettive, relativamente a quelle per « movimento di capitali » va precisato che le spese per l'esercizio 1958-59, nell'indicato ammontare di milioni 13.457,4 a fronte di milioni 910,4 dell'esercizio 1957-58, riguardano per milioni 12.600 - accensioni di crediti e per milioni 857,4 estinzione di debiti.

Le variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario sono determinate dall'iscrizione delle somme di milioni 12.500 - per anticipazioni da effettuare ai sensi della legge 8 luglio 1957, n. 579, concernente nuove norme sulle anticipazioni delle rette di ospitalità ai nosocomi della Repubblica e di milioni 47 - per l'attuazione del piano di ammortamento relativo al finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle costruzioni di fabbricati per la sistemazione di profughi.

Così illustrate le previsioni di spesa per l'esercizio 1958-59, è di notevole rilievo precisare quanta parte di essa destinata a spese di carattere produttivo e cioè a cosiddette spese di investimento contribuisca al potenziamento della economia nazionale.

A tale proposito è da considerare che negli ultimi esercizi le spese destinate a tali interventi si sono aggirate intorno a miliardi 4,1 annui e cioè in ragione del 2,6 per cento circa della spesa considerata nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Nell'esercizio in esame le erogazioni della specie sono previste invece in milioni 3.088,8 e cioè pari all'1,9 per cento della spesa complessiva, con una diminuzione del 0,7 per cento rispetto alla media degli ultimi esercizi dovuta principalmente a minori acquisti per il casermaggio dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza.

Concorrono alla composizione del detto ammontare soprattutto le spese per l'acquisto di automezzi, per il casermaggio dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza e le quote di capitale per l'ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle costruzioni di fabbricati per i profughi.

* * *

Premessi questi cenni illustrativi confido che vorrete accordare il vostro suffragio al disegno di legge sottoposto al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate «Spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

ART. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1958-59, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

ART. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

Art. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1958-59, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 7.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1958-59, la iscrizione della somma di lire 5.000.000 per provvedere alle spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

ART. 8.

Per l'esercizio finanziario 1958-59, l'assegnazione a favore della Croce Rossa Italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo

2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, è autorizzata in lire 190.000.000.

ART. 9.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziaria 1958-59, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.